



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio appalti lavori pubblici  
Ufficio gestione gare lavori pubblici  
Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ✉ 0461.496422  
[serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it)

### NOTA DI CHIARIMENTI N. 2

Trento, 07 MAG. 2013

Prot. n. S171/2013/254081 /3.5/341-13

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DELLE AGENZIE ED ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA DI CUI ALL'ALLEGATO A) DELLA L.P. N. 3/2006, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI NONCHE' DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO, DEI COMUNI, DEI CONSORZI DI COMUNI, DELLE COMUNITA', DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA E DEGLI ALTRI ENTI E SOCIETA' LEGITTIMATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 BIS, COMMI 3 E 3 BIS, DELLA L.P. N. 3/2006.**

Si pubblicano, di seguito, le risposte fornite dal Servizio Contratti, appalti servizi e forniture con nota dd. 7 maggio 2013 prot. n. S170/13/252478/3.5/769-12 alle richieste di chiarimento inviate da alcuni concorrenti interessati alla partecipazione alla procedura di gara.

#### **QUESITO 1)**

*"sul vostro allegato H alla sezione Offerta economica, dichiarate che "l'offerta economica omnicomprensiva (IVA inclusa) dovrà contenere, a pena di esclusione..." vi chiediamo di specificare se lo sconto da dichiarare in fase di offerta, deve essere IVA 4% di fattura inclusa, quindi con una fatturazione così composta:*

*valore del buono, meno iva 4%, meno sconto, più IVA 4%  
oppure IVA 4% di fatturazione esclusa, così fatturata:  
valore del buono, meno sconto, più IVA 4%."*

#### **RISPOSTA:**

La fatturazione dovrà essere così composta:  
valore del buono, meno IVA 4%, meno sconto, più IVA 4%.

## **QUESITO 2)**

*"Premessa*

*l'art. 29 del codice degli appalti stabilisce che il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici deve essere basato sull'importo pagabile al netto dell'Iva.*

*Il punto II.2.1. del bando di gara in oggetto indica invece un valore di € 87.000.000,00 comprensivo degli oneri fiscali. Anche il bando integrale da voi pubblicato stabilisce l'importo a base di gara stimato in € 87.000.000,00 comprensivo di IVA.*

Quesito – Chiediamo di indicare il valore dell'appalto posto a base di gara al netto dell'IVA come previsto dal codice degli appalti."

## **RISPOSTA:**

Il valore **al netto dell'IVA del 4%** stabilita per le prestazioni di servizi sostitutivi di mensa è di € 83.653.846,15.

## **QUESITO 3**

*"Premessa*

*Lo schema di convenzione parte integrante della documentazione di gara indica che il valore nominale è il valore del BPE, comprensivo di IVA, definito da ciascuna amministrazione contraente.*

*L'articolo 9 dello stesso schema di convenzione stabilisce che i corrispettivi dovuti dalle amministrazioni alla società aggiudicataria sono calcolati applicando un ribasso % indicato in offerta economica calcolato sul valore nominale del BPE.*

*Queste due indicazioni riteniamo possano lasciare dei dubbi interpretativi in quanto il valore della prestazione fornita dalle società emittitrici dei buoni pasti non è comprensivo dell'IVA cliente 4%.*

*L'art. 285 del DPR 207/2010 al comma 11 specifica che il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'IVA prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è pari al 10% e come indicato nell'art. 285 è compresa nel valore della prestazione equivalente al valore del buono.*

*L'art. 285 si riferisce quindi all'IVA ristoratore non all'IVA cliente. L'IVA del 4% relativa al servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione buoni pasto va aggiunta al valore del buono. Infatti la legge 413/1991, art. 75 stabilisce che le prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale effettuate mediante l'erogazione di buoni pasto, sono soggette ad un'aliquota IVA del 4% già prevista dal D.P.R. 26/01/72 n. 633 all'interno della tabella A parte seconda, per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali. Pertanto la corretta fatturazione del servizio buono pasto è pari al valore nominale del buono pasto al quale va aggiunta l'IVA 4%.*

*Alla luce delle considerazioni sopraesposte non riteniamo legittima la dicitura indicata nella modalità di formulazione dell'offerta economica secondo la quale il ribasso percentuale va espresso sul valore nominale e che l'offerta deve essere omnicomprensiva (IVA INCLUSA).*

*Chiediamo pertanto di modificare le indicazioni della documentazione di gara specificando che il ribasso percentuale va espresso sul valore facciale dei buoni al quale va aggiunta in sede di fattura l'IVA 4%."*

## **RISPOSTA:**

Sono confermate le indicazioni stabilite nella documentazione di gara per cui il valore del buono pasto è comprensivo di IVA.

#### **QUESITO 4**

*"Nel caso in cui l'ente non intendesse modificare le indicazioni di gara, secondo le indicazioni del quesito 2, chiediamo di specificare quale delle due modalità di calcolo debbono essere prese in considerazione per la formulazione dell'offerta. Il documento "Parametri e criteri di valutazione offerte" si dice che l'offerta economica omnicomprensiva del concorrente dovrà essere formulata considerando inclusa l'IVA.*

*Si chiede a quale IVA si faccia riferimento, se quella con aliquota 10% degli esercizi di somministrazione, inclusa nel valore facciale del buono pasto, oppure quella con aliquota 4% dell'Ente cliente.*

*In particolare nell'offerta economica allegato D le società concorrenti devono indicare il ribasso % sul valore nominale del buono pasto previsto da ciascuna amministrazione contraente.*

*Caso 1) IVA ente cliente inclusa, che implica una fatturazione dell'ente, da parte della società emittitrice, come segue:*

*valore facciale/nominale – scorporo iva cliente 4% = valore facciale netto*

*valore facciale/nominale netto – sconto al cliente = valore netto di fatturazione + IVA 4%*

*Caso 2) IVA ristoratore inclusa, comporta la seguente fatturazione:*

*valore facciale/nominale – sconto cliente = valore netto di fatturazione + IVA 4%."*

#### **RISPOSTA:**

L'IVA alla quale si fa riferimento nell'offerta economica è pari al 4%.

Nell'offerta economica le società concorrenti devono indicare il ribasso percentuale sul valore nominale del buono pasto (comprensivo di IVA al 4%), previsto da ciascuna amministrazione contraente.

Lo schema di fatturazione prospettato al Caso 1) è corretto.

#### **QUESITO 5**

*"Premessa*

*L'art. 9, lett. f) del bando di gara, al pari dell'art. 9 del capitolato tecnico, fissa in capo al futuro aggiudicatario l'onere di stipulare una polizza assicurativa. Più specificamente, l'articolo in questione così recita: "Ai fini della stipulazione della convenzione, su richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta, la seguente documentazione: (...) POLIZZA ASSICURATIVA R.C E INFORTUNI a copertura della responsabilità civile e infortuni di cui all'art. 9 del Capitolato tecnico, con il massimale di seguito indicato:*

*polizza di Responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni cagionati dagli Esercizi convenzionati, per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);*

*polizza infortuni del valore di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per persona, in caso di morte e di Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) per persona, in caso di invalidità permanente. Le garanzie di indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e bevande".*

*Siffatta previsione di gara non pare formulata correttamente.*

*L'art. 1917 c.c. prevede che "Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi".*

*In buona sostanza, ai sensi del combinato disposto del summenzionato art. 1917 c.c. e dell'art. 2043 c.c., la responsabilità civile da assicurare presuppone un fatto imputabile all'assicurato quantomeno a titolo di colpa e ove previsto, a titolo di dolo. Nel presente appalto, invece, viene imposto al futuro aggiudicatario l'onere di sottoscrivere una polizza (di cui per di più non viene allegato il testo) che garantisca dalla responsabilità per fatto esclusivo del terzo, in tal modo riscontrandosi una oggettiva dilatazione del "fattore responsabilità" in capo all'aggiudicatario. Ci sia consentito, sul punto, di formulare un breve esempio che può aiutare a meglio comprendere le potenziali gravi ricadute dell'art. 9, lett. f) del bando di gara, così come dell'art. 9 del capitolato tecnico, per come attualmente formulati.*

*Si consideri l'ipotesi dell'esercente che ometta di indicare la presenza di fave nel cibo o in prossimità dell'esercizio commerciale, in tal modo creando una situazione di potenziale gravissimo pericolo per gli avventori portatori di favismo.*

*Ove la situazione di pericolo si concretizzasse in un danno ad un soggetto portatore della suddetta patologia l'aggiudicatario potrebbe essere ritenuto responsabile della mancata osservanza, da parte dell'esercente convenzionato, delle cautele minime richieste per l'attività di somministrazione dei cibi. Nella prassi, invece, l'onere di stipulare siffatte polizze è posto usualmente a carico degli esercenti le attività di ristorazione o degli appaltatori che direttamente esercitano attività di ristorazione e non già delle società emittitrici di buoni pasto, poiché queste ultime, all'evidenza, non rivestono alcun ruolo e quindi non hanno alcuna responsabilità nella preparazione o somministrazione dei cibi né, tantomeno, per i danni cagionati dagli esercizi convenzionati. E ciò secondo il generale principio per cui l'appaltatore può essere chiamato a rispondere esclusivamente dei danni da esso direttamente cagionati nello svolgimento della commessa pubblica.*

*E difatti, come chiarito dalla giurisprudenza "In tema di appalto, l'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione ed apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera" (Cass. Civ. Sez. III, 27 maggio 2010, n. 12971; in senso conforme: Cass. Civ. Sez. III, 12 luglio 2006, n. 15782).*

*Risulta dunque quanto mai opportuno eliminare l'art. 9, lett. f) del bando di gara, nonché l'art. 9 del capitolato tecnico."*

## **RISPOSTA**

Si conferma quanto previsto all'art. 9 lett. f) del Bando di gara e all'art. 9 del Capitolato Tecnico.

## **QUESITO 6**

*"Premesso che nell'allegato H al Bando di Gara, con riguardo all'offerta tecnica viene evidenziato che, a pena esclusione, il Progetto tecnico dovrà evidenziare le modalità tecniche ed organizzative di riutilizzo delle smartcard in possesso delle Amministrazioni Contraenti, non ci risulta riportato in nessuna altra parte della documentazione di gara, né l'indicazione della tipologia, né della quantità di smartcard in possesso della Amministrazioni Contraenti potenzialmente interessate al riutilizzo.*

*Gli allegati 1 e 2 al Capitolato tecnico descrivono la tipologia di card in possesso della Provincia Autonoma di Trento e indicano i quantitativi di card da riutilizzare/inizializzare. La stessa indicazione non viene data relativamente alle altre amministrazioni contraenti. Tale asimmetria informativa in*

*linea di principio, non rende possibile valutare tecnicamente ed economicamente l'impatto sul conto economico per la giustificazione dell'offerta.*

*Si chiede pertanto di fornire indicazioni sulla tipologia e sulla quantità di smartcard potenzialmente interessate al fine di produrre una adeguata valutazione economica da utilizzarsi nella stima dei costi e quindi nella relativa congruità dell'offerta economica.*

*All'art. 1 comma 2 del Capitolato tecnico, viene ribadita la possibilità per ciascuna Amministrazione contraente di optare per la scelta tra l'emissione di nuove smartcard conformi a quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Tecnico, e il riutilizzo di card non meglio precisate, già in suo possesso. Sempre nel medesimo comma, viene precisato che in caso di riutilizzo deve essere salvaguardata l'operatività della smartcard ed in particolare l'eventuale presenza del certificato digitale presente sulla smartcard stessa. Si intende quindi che, in maniera contrastante rispetto a quanto indicato nel bando (come sopra riportato), le uniche smartcard che possono essere riutilizzate sono quelle aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nel già citato art. 2 del Capitolato Tecnico?*

*A rafforzare l'ipotesi che le uniche smartcard riutilizzabili siano quelle con le caratteristiche conformi a quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Tecnico, concorre quanto riportato nel comma 9 del succitato art. 2 del Capitolato Tecnico; tale comma cita testualmente: "... Omissis ... qualora le caratteristiche tecniche delle smartcard di tali Amministrazioni, non siano conformi alle caratteristiche tecniche minime richieste e specificate nel presente Capitolato e non sia quindi possibile il loro riutilizzo, sarà cura del fornitore rimetterne di nuove ..... omissis...". Se ne inferisce che le sole card utilizzabili nel presente appalto siano quelle conformi all'art. 2 e quindi che tutte le card non tecnicamente conformi non possano essere riutilizzate, ma debbano essere sostituite.*

*Si chiede pertanto di confermare quanto sopra e conseguentemente di fornire una ragionevole ipotesi numerica di smartcard in possesso delle ulteriori Amministrazioni Contraenti che non sono conformi alle caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato, per poter formulare una ragionevole stima dei costi e conseguente congruità dell'offerta economica.*

*Si chiede inoltre se si debba pensare ad una gestione diversificata tra smartcard nominative e non nominative, visto che il Capitolato al comma 9 dell'art. 2 prevede vincoli espliciti solo sulle prime. In caso affermativo si chiede di avere una previsione numerica di smartcard non nominative, per una corretta definizione dei costi e congruità dell'offerta economica."*

## **RISPOSTA:**

Premessa.

Il comma 5 lett. a) delle premesse allo Schema di convenzione riporta che la stipula della convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni contraenti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi ma da origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni contraenti.

Ciò premesso, tenuto conto delle Amministrazioni operanti sul territorio provinciale e potenzialmente interessate alla convenzione, si stima che le smartcard da riutilizzare sono indicativamente circa 8000, ulteriori rispetto al quantitativo di smartcard di cui all'allegato 1 del Capitolato Tecnico, da riutilizzare/inizializzare in possesso della Provincia Autonoma di Trento.

L'art. 2 del Capitolato Tecnico definisce le caratteristiche tecniche minime delle smartcard. Qualora le smartcard di alcune Amministrazioni Contraenti non siano conformi alle caratteristiche tecniche minime definite al succitato art. 2 del Capitolato Tecnico e non sia quindi possibile il loro riutilizzo, il Fornitore dovrà garantire una nuova emissione di card. Indicativamente si stima che debbano essere rimesse circa 800 card.

Si evidenzia che il numero stimato di card da rimettere è puramente indicativo e potrebbe essere potenzialmente superiore.

Per quanto riguarda una gestione diversificata fra card nominative e card non nominative, il comma 9 dell'art. 2 del Capitolato Tecnico specifica la tipologia di card richieste. Le card nominative riportano i dati relativi a ciascun utilizzatore (cognome, nome, matricola) forniti da ogni singola Amministrazione Contraente al Fornitore affinché possano essere associati alle card. Le card non nominative non riportano alcun dato dell'utilizzatore e saranno gestite da ciascuna Amministrazione Contraente attraverso il sistema informatico messo a disposizione del Fornitore, secondo quanto descritto all'art. 4 del Capitolato Tecnico.

### **QUESITO 7**

*"Nella dichiarazione 4.1 b) relativa alla gestione dei servizi di somministrazione pasti preparati negli ultimi tre anni, si chiede conferma che debbano essere elencati solo i destinatari con importi e periodi dei Clienti che comprovano il fatturato di Euro 1.000.000,00 per servizi elettronici."*

### **RISPOSTA:**

Il requisito di cui al paragrafo 4.1 lett. b) del bando di gara (*che l'impresa ha gestito, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi **cartacei o elettronici** di somministrazione di pasti, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10.000.000,00, di cui almeno Euro 1.000.000,00 riferiti a servizi esclusivamente elettronici; a supporto della dichiarazione saranno indicati i destinatari (pubblici o privati), gli importi e le date di vendita*), dovrà essere comprovato con riferimento ad entrambi gli importi indicati nel bando ovvero Euro 10.000.000,00 di cui almeno Euro 1.000.000,00 riferito a servizi esclusivamente elettronici.

### **QUESITO 8**

*"Sul vostro sito non è stato pubblicato il modello di offerta economica in formato WORD. E' possibile riceverlo tramite mail?"*

### **RISPOSTA:**

Si provvede a pubblicare il modello di offerta economica in formato WORD sul nostro sito.

### **QUESITO 9**

*"All'art. 9 punto e) del bando di gara (pag. 26) si evince che in caso di aggiudicazione per la costituzione della cauzione definitiva, saranno utilizzati schemi che verranno inviati all'amministrazione successivamente all'aggiudicazione. Si richiede pertanto di voler confermare che le clausole relative alla cauzione definitiva che verranno inserite negli schemi sono esattamente le medesime di quelle riportate alle pag. 25/26 del bando. In caso contrario si richiede sin da ora di conoscere il contenuto di tali schemi."*

### **RISPOSTA:**

Si riporta di seguito il fac simile per la predisposizione della cauzione definitiva, con la precisazione che lo stesso sarà inviato all'aggiudicatario prima della stipula della convenzione, e non va pertanto allegato agli atti di gara.

## **CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE BANCARIA**

- 1 -

### **DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA**

La banca si costituisce fideiussore del \_\_\_\_\_ (indicazione del soggetto: signor/ditta) per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere alla Provincia in caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto di appalto relativo \_\_\_\_\_, fino alla concorrenza di Euro \_\_\_\_\_, oltre agli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'art. 4.

- 2 -

### **DURATA DELLA GARANZIA**

La garanzia prestata con la presente fideiussione ha efficacia fino a quando la Provincia non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante restituzione dell'originale della fideiussione medesima con allegato apposito ordine di svincolo.

- 3 -

### **SPESE, COMMISSIONI, IMPOSTE E ONERI VARI**

L'eventuale mancato pagamento delle commissioni pattuite per il rilascio della presente fideiussione non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia.

- 4 -

### **ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

La banca è obbligata a versare, a semplice richiesta della Provincia e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice civile.

Il pagamento sarà eseguito dalla banca entro **quindici giorni** dalla richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Qualora la banca non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di **15 giorni**, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al **tasso legale**.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

**La banca rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del Codice civile .**

- 5 -

### **FORO COMPETENTE**

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa.

- 6 -

**DEPOSITO CAUTELATIVO**

NB: Solo nel caso in cui la fideiussione bancaria stabilisca l'obbligo per il soggetto stipulante di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della banca dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:

La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

dott. Leonardo Caronna -

